

## RETTIFICHE

**Rettifica della decisione 2004/426/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/426/CE va letta come segue:

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

**che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.**

[notificata con il numero C(2004) 1585]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2002 il Regno Unito ha informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di focolai di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (in appresso «l'organismo nocivo») nel suo territorio e alle misure di lotta adottate.
- (2) La decisione 2002/757/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito che gli Stati membri adottassero misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione dell'organismo nocivo nella Comunità.
- (3) Dalle indagini ufficiali effettuate ai sensi della decisione 2002/757/CE e in base alle recenti informazioni sui danni causati dall'organismo nocivo, risulta necessario ampliare l'elenco delle piante ospiti dell'organismo nocivo, indicate come «piante sensibili» nella summenzionata decisione.
- (4) Le misure di cui alla decisione 2002/757/CE non dovrebbero essere applicabili al fogliame e ai rami

tagliati, bensì limitate ai vegetali destinati alla piantagione trasferiti dal luogo di produzione nella Comunità; le misure in questione dovrebbero inoltre essere estese ai vegetali di *Camellia* spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

- (5) Risulta necessario garantire che i produttori registrati segnalino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili la presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo.
- (6) Risulta inoltre necessario estendere le indagini effettuate dagli Stati membri per la ricerca di segni di contaminazione da parte dell'organismo nocivo affinché riguardino tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate.
- (7) È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di costante valutazione e che eventuali misure successive siano prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione. Queste misure successive dovrebbero inoltre tener conto delle informazioni che gli Stati membri dovranno fornire e dei pareri scientifici che essi dovranno formulare.
- (8) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/757/CE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 2004/31/CE (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2002/757/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:
  - «2) "piante sensibili": vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans., *Camellia* spp., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Leucothoe fontanesiana* (Steudel) Sleumer, *Lithocarpus densiflorus* (H & A), *Lonicera hispidula* (Dougl.), *Pieris* spp., *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp L., *Rhamnus californica* (Esch), *Rhododendron* spp L., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., *Sequoia sempervirens* (D.Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Pursch.), *Vaccinium vitis-idaea* Britt., *Vaccinium ovatum* (Hook & Arn) Nutt. e *Viburnum* spp L.».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 4, l'espressione «le piante di *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., e *Viburnum* spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi» è sostituita dall'espressione «le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi».
- 3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
 

«Articolo 5

  1. Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp., e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originari della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori delle piante in questione sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE della Commissione (\*).

2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori registrati notificano ai rispettivi organismi ufficiali responsabili ogni presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo sul luogo di produzione.»

(\*) GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

- 4) L'articolo 6 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 

“1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali segni di contaminazione da parte di quest'ultimo.”;
  - b) al paragrafo 2, la data “1° novembre 2003” è sostituita da “1° novembre 2004”;
  - c) è aggiunto un nuovo paragrafo 3, redatto come segue:
 

“3. Gli Stati membri possono adottare sul loro territorio, le opportune misure, per effettuare la sorveglianza ufficiale dei movimenti di piante sensibili al fine di accertare se soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione.”
- 5) All'articolo 8, la data “31 dicembre 2003” è sostituita da “31 dicembre 2004”.
- 6) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2002/757/CE è modificato come segue:

- 1) Al punto 1 A, primo comma, e al punto 2, primo comma, l'espressione "all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva 2000/29/CE" è sostituita dall'espressione "all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE".
- 2) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
  - «3. Le piante destinate alla piantagione delle specie *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originarie della Comunità possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario e:
    - a) provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
    - b) nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso di ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure
    - c) qualora la presenza dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette e
      - i) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:
        - le piante sono rimaste nel luogo di produzione, e
        - sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, e
        - nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo, e
        - le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;
      - ii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo.»
  - 3) È aggiunto un punto 4 redatto nel modo seguente:
    - «4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi della Comunità diversi dai luoghi di produzione, gli Stati membri adottano misure idonee almeno a tenere sotto controllo l'organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono attuate le misure.»